

Causa C-103/24**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

7 febbraio 2024

Giudice del rinvio:

Sąd Najwyższy (Polonia)

Data della decisione di rinvio:

11 gennaio 2024

Richiedente:

X.Y.

Oggetto del procedimento principale

Domanda del difensore di un giudice del Sąd Rejonowy (tribunale circondariale), relativa alla verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia; in prosieguo: la «Corte suprema»), assegnato al collegio investito del procedimento disciplinare a carico di un giudice di un organo giurisdizionale ordinario.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Compatibilità con il diritto dell'Unione, in particolare con l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47, primo e secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del test di indipendenza e imparzialità dei giudici, quale definito nel diritto nazionale – questioni sollevate ai sensi dell'articolo 267 TFUE.

Questioni pregiudiziali

I. Se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 47, [primo e secondo comma], della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che:

1) la Corte suprema nazionale, in un procedimento speciale promosso dalla parte interessata con domanda di verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema, assegnato al collegio investito di un procedimento disciplinare a carico di un giudice di un organo giurisdizionale ordinario, è tenuta ad esaminare d'ufficio se il collegio giudicante, selezionato mediante sorteggio tra tutti i membri della Corte suprema, costituisca un organo giurisdizionale «precostituito per legge»;

2) nell'ipotesi in cui la domanda di verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema sia fondata sul motivo che il giudice in questione è stato nominato a tale funzione con una procedura di nomina viziata da irregolarità (di carattere fondamentale), al collegio giudicante composto da cinque giudici selezionati mediante sorteggio tra tutti i membri della Corte suprema non possono partecipare i giudici della Corte suprema nominati secondo la stessa procedura di nomina irregolare, in quanto un siffatto collegio della Corte suprema non può essere considerato un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge;

- in caso di risposta in senso affermativo alla questione di cui al punto I, sub 2):

II. Se sull'irregolarità della composizione del collegio giudicante investito della causa relativa alla verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema incida, nel contesto dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il fatto che, in seno ad un collegio composto da cinque membri, soltanto due giudici sono stati nominati alla funzione di giudice della Corte suprema con una procedura di nomina viziata da irregolarità (di carattere fondamentale), vale a dire se in una situazione del genere sia comunque possibile proseguire il procedimento e pronunciare la decisione considerato che, con riferimento alla maggioranza dei membri del collegio designato, non si pone il problema delle irregolarità delle loro nomine alla funzione di giudice della Corte suprema;

- nel caso in cui si risponda alla questione di cui al punto II nel senso che, qualora ad un collegio giudicante, la cui composizione di cinque membri è richiesta dal diritto nazionale, partecipino comunque due, o anche un solo giudice della Corte suprema che siano stati nominati con una procedura viziata da irregolarità, tale organo giurisdizionale non costituisce un organo giurisdizionale ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[,] laddove le irregolarità in parola siano di carattere fondamentale:

III. Se, al fine di garantire alle parti il diritto a che le loro cause siano esaminate entro un termine ragionevole da un organo giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sia consentito che la

domanda di verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema (designato a conoscere di un procedimento disciplinare a carico di un giudice di un organo giurisdizionale ordinario) venga trattata da un organo giurisdizionale in composizione monocratica formata dal giudice relatore, in riferimento al quale la procedura di nomina alla funzione di giudice della Corte suprema non presenti irregolarità, come un'istanza di riconsuazione di un giudice della Corte suprema, applicando le norme ordinarie.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Trattato sull'Unione europea: articolo 4, paragrafo 3, articolo 6, paragrafo 1, articolo 19, paragrafo 1, secondo comma;

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: articolo 2, paragrafi 1 e 2, articolo 267;

Carta dei diritti fondamentali: articolo 47, primo e secondo comma.

Giurisprudenza della Corte di giustizia

Sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C-585/18, C-624/18 e C-625/18, EU:C:2019:982; in prosieguo: la «sentenza A.K.»);

Sentenza del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank (C-132/20, EU:C:2022:235);

Sentenza del 21 dicembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Prosecuzione dell'incarico di un giudice) (C-718/21, EU:C:2023:1015);

Sentenza del 1° luglio 2008, Chronopost e La Poste/UFEX e a. (C-341/06 P e C-342/06 P, EU:C:2008:375);

Sentenza del 24 giugno 2019, Popławski (C-573/17, EU:C:2019:530);

Sentenza del 29 luglio 2019, Torubarov (C-556/17, EU:C:2019:626);

Sentenza del 22 maggio 2003, Connect Austria (C-462/99, EU:C:2003:297);

Sentenza del 2 giugno 2005, Koppensteiner (C-15/04, EU:C:2005:345);

Sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema - Nomina) (C-487/19, EU:C:2021:798).

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

Sentenza del 22 luglio 2021, Reczkowicz c. Polonia;

Sentenza del 3 febbraio 2022, n. 1469/20, Advance Pharma sp. z o.o. c. Polonia;

Sentenza del 1° dicembre 2020, n. 26374/18, G. Astradsson c. Islanda;

Sentenza del 21 giugno 2011, Fruni c. Slovacchia;

Sentenza del 6 novembre 2018, Ramos Nunes de Calvarho e SA c. Portogallo;

Sentenza del 7 maggio 2021, n. 4907/18, Xero Flor sp. z o.o. c. Polonia;

Sentenza dell'8 novembre 2021, nn. 49868/19 e 57511/19, Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia.

Disposizioni del diritto nazionale fatte valere

Costituzione della Repubblica di Polonia (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej): articolo 45, paragrafo 1;

Legge dell'8 dicembre 2017, che disciplina la Corte suprema (ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym): articolo 10, paragrafo 1, articolo 29, paragrafi 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 17, 18, 21, 24, articolo 22a, paragrafo 1, articolo 26, paragrafi 2, 3, 4, e articolo 73 paragrafo 1;

Legge del 27 luglio 2001, che disciplina l'ordinamento giudiziario polacco (ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych): articolo 128;

Legge del 6 giugno 1997, recante promulgazione del codice di procedura penale polacco (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego): articolo 30, paragrafi 1 e 2, articolo 41 paragrafo 1, articolo 42, paragrafo 1, articolo 534, paragrafi 1 e 2.

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento

- 1 La legge del 9 giugno 2022, entrata in vigore il 15 luglio 2022, ha modificato nuovamente la legge dell'8 dicembre 2017 sulla Corte suprema (in prosieguo: la «legge sulla Corte suprema»). In quest'ultima è stata introdotta la possibilità, per la parte interessata o per un partecipante al procedimento dinanzi alla Corte suprema di chiedere la verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un determinato giudice assegnato al collegio giudicante, fermo restando, che all'articolo 29, paragrafo 4, della legge sulla Corte suprema è stato previsto che le circostanze relative alla nomina di un giudice della Corte suprema non costituiscono un motivo esclusivo per contestare una decisione

adottata con la partecipazione di tale giudice o per mettere in discussione la sua indipendenza e imparzialità. Ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 5, della legge sulla Corte suprema, è consentita la verifica del rispetto, da parte di un giudice della Corte suprema, dei requisiti di indipendenza e imparzialità, tenuto conto delle circostanze relative alla sua nomina e della sua condotta successiva alla nomina, su domanda di un soggetto legittimato (ossia una parte o un partecipante al procedimento dinanzi alla Corte suprema), qualora, in base alle circostanze di un determinato caso, ciò possa portare ad una violazione dello standard di indipendenza o imparzialità tale da incidere sull'esito della causa, considerate le circostanze riguardanti il soggetto legittimato e la natura della causa. La Corte suprema esamina la domanda di verifica in camera di consiglio, riunita in collegio giudicante composto da cinque giudici selezionati mediante sorteggio tra tutti i membri della Corte suprema, dopo aver sentito il giudice cui si riferisce la domanda, a meno che l'audizione non sia impossibile o eccessivamente difficile. La Corte suprema, quando accoglie l'istanza, esclude il giudice dalla trattazione della causa. L'esclusione del giudice dalla partecipazione ad una determinata causa non può costituire motivo per una sua esclusione dalle altre cause trattate con la sua partecipazione. Avverso l'ordinanza emessa in esito all'esame della domanda è esperibile un ricorso dinanzi alla Corte suprema riunita in collegio giudicante composto da sette giudici selezionati mediante sorteggio tra tutti i membri della Corte suprema.

- 2 In relazione al procedimento disciplinare avviato con decisione dello Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego (sostituto della Sezione disciplinare) presso il Sąd Okręgowy w P. (Tribunale regionale di P., Polonia), del 12 agosto 2020, e condotto dall'Izba Odpowiedzialności Zawodowej (Sezione per la responsabilità professionale; in prosieguo: la «Sezione per la responsabilità professionale») della Corte suprema, il difensore del giudice del Sąd Rejonowy w P. (Tribunale circondariale di P., Polonia), X.Y., ha presentato una domanda diretta a far accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 29, paragrafo 5, della legge sulla Corte suprema, chiedendo che venisse verificato il rispetto, da parte, tra l'altro, del giudice di detta Corte K.B., dei requisiti di indipendenza e imparzialità e che tale giudice fosse escluso dalla trattazione del procedimento disciplinare a carico del giudice X.Y.
- 3 A sostegno della domanda è stato evidenziato che il giudice K.B. è stato nominato alla funzione di giudice della Corte suprema con decisione del Prezydent RP (Presidente della Repubblica di Polonia; in prosieguo: il «Presidente della Repubblica») del 23 maggio 2022, sulla base di una previa proposta di nomina, contenuta nella delibera della Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura; in prosieguo: la «KRS»), la cui composizione era stata definita secondo le modalità previste dalla legge dell'8 dicembre 2017, recante modifica della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e di talune altre leggi [ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw; in prosieguo: la «legge di modifica dell'8 dicembre 2017»), mentre con decisione del Presidente della Repubblica, del 17 settembre 2022, lo stesso è stato assegnato quale giudice alla Sezione per la

responsabilità professionale. L'irregolare composizione della KRS, che incide sulla regolarità della procedura di nomina dei giudici, è stata confermata con diverse pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte suprema.

- 4 Come membri del collegio giudicante composto da cinque giudici, incaricato di pronunciarsi sul cosiddetto test di indipendenza, sono stati selezionati mediante sorteggio, tra gli altri, i giudici C.W. E B.Z., anch'essi nominati alla funzione di giudice della Corte suprema su proposta della KRS la cui composizione era stata definita secondo le modalità previste dalle disposizioni della legge di modifica dell'8 dicembre 2017.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 5 La presente causa si distingue dalle cause I ZB 73/22 (C-96/24) e I ZB 81/23 (C-112/24), in quanto in essa non è stata presentata alcuna istanza di ricusazione nei confronti dei giudici C.W. e B.Z., dal momento che nelle citate cause tali istanze erano state respinte, ed i rigetti sono stati disposti dai giudici interessati dalle irregolarità della procedura di nomina dovute al fatto che le loro candidature erano state raccomandate dalla KRS, la cui composizione era stata formata secondo le modalità determinate nella legge di modifica dell'8 dicembre 2017. Di conseguenza, l'avvio di un procedimento incidentale di ricusazione nei confronti dei giudici invalidamente nominati appare inutile.
- 6 Per il resto, la motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale è in gran parte identica alla motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C-96/24, e, quanto al resto, è ad essa analoga.